

## **Eluana, Berlusconi e Napolitano**

*di Silvio Gambino*

“In attesa dell’approvazione della completa e organica disciplina legislativa sul fine vita, alimentazione e idratazione in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi”. Questo è l’art. 1 del Decreto Legge adottato nella giornata di ieri dal Governo sul quale si è determinata una situazione inedita di grave scontro istituzionale con forti rilievi costituzionali. Il caso drammatico della vicenda umana di Eluana Englaro pone una questione generale che oggi non possiamo affrontare: quella delle garanzie offerte a tutti dall’art. 32.2 della Costituzione e dei limiti imposti al potere legislativo del Parlamento. La richiamata norma costituzionale prevede che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Quando la vita dignitosa è finita, il diritto ad andarsene – “il ritorno alla casa del Padre”, come affermava Papa Wojtyła – deve essere garantito a tutti, senza odiose discriminazioni fra le persone.

La questione oggi è un’altra e riguarda, sotto il profilo tecnico-costituzionale, il potere del Governo di adottare provvedimenti con forza di legge in casi di necessità ed urgenza, da una parte, e la funzione di garanzia e di bilanciamento costituzionale del Presidente della Repubblica, dall’altra. Una funzione – quest’ultima – ancora più delicata nel contesto di una democrazia ormai maggioritaria. E’ sulla delicata e complessa questione posta dalla corretta interpretazione di questi due poteri che è nato lo scontro istituzionale in corso, il quale, nella stessa giornata di ieri, si è tinto perfino di curvature eversive, a leggere talune dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa la volontà di ricorrere ad una riforma costituzionale, appellandosi al popolo, qualora l’indirizzo politico del Governo venisse impropriamente ostacolato. Nel merito, il Presidente Napolitano, con una lettera al Presidente del Consiglio resa pubblica, afferma che il decreto governativo relativo al caso Englaro difetterebbe delle condizioni giuridiche della necessità ed urgenza per rendere legittimo il provvedimento governativo e pertanto ai fini della firma presidenziale. Letta la lettera presidenziale in Consiglio dei Ministri, il Governo assume come suo dovere di decidere comunque, rimarcando che l’individuazione delle ragioni di necessità ed urgenza siano di esclusiva spettanza e responsabilità governativa, ai sensi dell’art. 77 Cost. A valle di tale decreto legge, il Presidente Napolitano conferma che il “testo approvato non supera le obiezioni d’incostituzionalità” e pertanto anticipa la sua determinazione di non firmare. Nell’adottare il decreto legge, per come espressamente affermato dal Presidente Berlusconi nella Conferenza stampa, il Governo tenta di strumentalizzare le opinioni e i pareri resi dal prof. Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale. Ma quest’ultimo, qualche minuto dopo, rilascia una dichiarazione netta di smentita del Presidente Berlusconi. Il Governo, così, rimane solo di fronte al Garante della Costituzione con un potere già utilizzato ma la cui forza giuridica risulta nulla in assenza della firma presidenziale. Nella sua sfida al Colle, il Presidente Berlusconi ricorre all’argomento della coscienza personale che gli impedirebbe (come a tutti i ministri) di dare seguito alla sentenza della Corte di Cassazione spiegando, con qualche astuzia politica, “non mi volevo sentire responsabile di una omissione di soccorso per una persona in pericolo di vita”. Qui i termini fondamentali dello scontro, i quali si aggravano, nella tarda serata di ieri, con l’avvertimento di Berlusconi, che qualora il Capo dello Stato non avesse firmato il decreto legge (così caricandosi “della responsabilità di una vita”), avrebbe “invitato il Parlamento a riunirsi ad horas”, al fine di adottare il testo legislativo che possa riprendere i contenuti del decreto legge.

Dove sono le ragioni del diritto costituzionale? E' presto detto. Le sentenze della magistratura, soprattutto quelle che sono espresse dai giudici di ultima istanza, in quanto non impugnabili dinanzi ad altre istanze giudiziarie, godono di una loro esecutorietà. Gli altri poteri dello Stato devono rispettare la sentenza e assicurare che la stessa trovi esecuzione. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in qualità di giudice di legittimità sul ricorso promosso dal padre di Eluana e relativo al diritto della figlia di rifiutare l'accanimento terapeutico, pur in assenza di una legge di disciplina sul testamento biologico, ha pienamente riconosciuto il diritto di Eluana di interrompere ogni forma di alimentazione e di idratazione artificiale. Da qui per Eluana il lungo Calvario che l'ha portata fino a Udine, presso una struttura sanitaria fra le pochissime che hanno dimostrato di saper sfidare le autorità sanitarie regionali, quelle ministeriali e le stesse autorità di oltre-Tevere.

Come si comprende, tuttavia, lo scontro non finisce qui. Esso lascia ipotizzare scenari in forte evoluzione nei quali l'indirizzo politico legislativo della maggioranza parlamentare pare ormai non conoscere più freni: dalla previsione di denuncia degli extracomunitari clandestini ammalati da parte dei medici, alla riforma della disciplina sulle intercettazioni telefoniche, alla riforma della giustizia. La novità di oggi è che, per Berlusconi, la stessa riforma costituzionale ormai è alle porte! Rispetto a quella perseguita nella precedente legislatura, l'aspetto che fin d'ora occorre forse porre in evidenza è l'esplicito richiamo al popolo strumentalizzando la emotività popolare; aspetto che fa assumere al processo di riforma una evidente coloritura populistica. Come in tutte le repubbliche sudamericane che si rispettano!